



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, vedi segnatura

IL DIRIGENTE

VISTA	la Legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA	la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO	il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 374 del 2019, di aggiornamento delle GAE per il triennio 2019/2022;
VISTO	Il proprio provvedimento prot. n. 11617 del 28/11/2016, con il quale, in esecuzione del parere del CdS 1636 del 06/07/2016 reso in ordine al ricorso Affare n. 1075/2016 è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria dei ricorrenti di cui al presente provvedimento;
VISTO	Il proprio provvedimento n. 10384 del 25/10/2016, con il quale, in esecuzione del parere del CdS 1405 del 14/06/2016 reso in ordine al ricorso Affare n. 2181/2014 è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Verona Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria dei ricorrenti di cui al presente provvedimento;
VISTO	Il parere decisorio reso dal Consiglio di Stato n. 185 del 11/01/2019 relativo all'affare n. 1075/2016
VISTO	Il parere decisorio reso dal Consiglio di Stato n. 169 del 11/01/2019 relativo all'affare n. 2181/2014
VISTO	la nota MIUR prot. n. 38905 del 28.08.2019 la quale, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020;
	la nota dell'USR per il Veneto prot. n. 11540 del 17.07.2020, con la quale il Direttore Generale ha chiarito che "nel merito della questione afferente all'inserimento con riserva nelle GAE del c.d. diplomati magistrali ante 2001/02, a seguito di provvedimenti cautelari, destinatari nel contempo di sentenze sfavorevoli, alliunde intervenute si ritiene di dover condividere tanto l'assunto si ritiene di dover condividere tanto l'assunto dell'Avvocatura Generale dello Stato quanto le indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione di escludere che i ricorrenti debbano permanere nelle GAE anche solo con riserva e possano aver titolo alla nomina con contratto a tempo indeterminato e/o determinato";
	la nota prot. n. 13901 del 3 giugno 2020, a tenore della quale, la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, ha chiarito, tra l'altro, che "(...)/l'intervenuto accertamento, con la sentenza di merito (o parere definitivo) in altro procedimento, dell'insussistenza del medesimo presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che ha consentito al ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria, costituisce titolo giudiziale per operare l'esclusione dagli elenchi suddetti".
	Il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, in merito al contenzioso seriale concernente inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

	<i>ante a.s. 2001/02, secondo la quale "(...) non può essere priva di rilevanza la circostanza che, con la sentenza di merito, sia venuto a mancare il presupposto giuridico (valenza del titolo di studio) che aveva consentito al ricorrente di essere iscritto, sia pure con riserva, in graduatoria(...)" ed ancora "che la stipulazione dei contratti, anche a tempo indeterminato, oltre a non rientrare nella doverosa attività conformativa consequenziale, appare interdetta dall'accertata mancanza, in capo ai ricorrenti, del titolo per insegnare";</i>
	<i>l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;</i>
	<i>in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;</i>

DISPONE

art.1) per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione dei Pareri del CdS N. 185/2019 e n. 169/2019 in applicazione dell'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Verona – Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria dei ricorrenti i cui nominativi sono indicati nel presente provvedimento;

art.2) per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1) sono annullati i provvedimenti prot. 11617 del 28/11/2016 e n. 10384 del 25/10/2016, con i quali è stato disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Verona– Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia; è annullato, altresì il provvedimento prot. n.1961 del 01/08/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria della provincia di Verona per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 nella parte in cui risulta l'inserimento con riserva dei predetti ricorrenti;

art. 3) per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), i ricorrenti i cui nominativi sono riportati in calce al presente provvedimento sono depennati, con efficacia *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia della provincia di Verona, nelle quali risultavano inseriti con riserva, in ragione del decreto cautelare in esecuzione del parere decisorio di cui in premessa.

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche presso le quali i destinatari del presente provvedimento prestano servizio con contratto a tempo determinato stipulato per il corrente anno scolastico con termine al 31 agosto 2020 provvederanno, con atto a propria firma, alla pronta risoluzione del relativo contratto a tempo determinato, giusto quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007. Provvederanno, altresì, ad effettuare le coerenti modifiche al SIDI.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

art. 4) il Dirigente dell' Istituzione scolastica che ha stipulato il contratto a tempo indeterminato provvederà, con atto a propria firma, alla predisposizione del relativo provvedimento di revoca del contratto;

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all'Albo on line di questo Ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Docenti depennati dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'Infanzia e/o Primaria in esecuzione parere n. 185/2019

Cognome	Nome	Data di Nascita
AGOSTINI	SABRINA	05/07/1971
BENTIVEGNA	VALENTINA	23/02/1980
BISSOLO	LIALA	04/10/1981
BRAGAGLIA	GIORGIA	16/06/1976
CECCHINI	VALENTINA	01/07/1977
FANTONI	SARA	23/09/1981
GELMETTI	CLAUDIA	13/05/1971
GIUNTOLI	PACO	01/11/1975
GUARISE	CHIARA	17/03/1974
LA GAIPA	SERENA	31/05/1980
MACCACARO	MANUELA	10/10/1975
MARASTONI	SILVIA	26/08/1981
PATIERNO	MARIACRISTINA	09/03/1980
PERUFFO	MARTA	21/08/1980
PIPPA	MARIA GIUSEPPINA	12/09/1966
TADDEI	GIANCARLA	07/05/1971
ZANOTTO	GIOVANNA	01/02/1980

esecuzione parere n. 169/2019

Cognome	Nome	Data di Nascita
MILANESE	ANNA	10/05/1965

- Agli Istituti Comprensivi della provincia di Verona
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All' ALBO pretorio on line

Il Dirigente Ufficio VII-U.A.T. di Verona
Il Dirigente
Albino Barresi

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa

Responsabile / Referente
CS/tm/lc